

COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 66 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI

ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI

CONNESSI" SOTTOSCRITTA IN DATA 10.07.2013 DA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E TRENTA

S.P.A.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Celestino - Sindaco -

Busana Pietro

Groff Nadia

Mezzanotte Mirco

Pace Mauro

Assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale sig. Bonella Giampaolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI

CONNESSI" SOTTOSCRITTA IN DATA 10.07.2013 DA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI E TRENTA S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di fornitura di energia elettrica, le pubbliche amministrazioni, in qualità di clienti idonei (in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 14 comma 5 bis, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79) possono usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal mercato libero dell'energia elettrica.
- a livello nazionale l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, per l'acquisto di beni e servizi, di avvalersi, senza oneri burocratici aggiuntivi e mediante il ricorso alle convenzioni CONSIP, di procedure di gara bandite nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, e ciò al fine di indurre un risparmio pubblico sull'acquisto di beni e servizi;
- a livello provinciale il comma 1 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della Provincia autonoma di Trento, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, ha assegnato alla Giunta provinciale per quanto di interesse nell'ambito delle presenti premesse i poteri di:
 - a. organizzare centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
 - b. definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dai soggetti precedentemente richiamati;
- il comma 2 dell'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento 19 luglio 1990, n. 23 (Legge sui contratti e sui beni provinciali), prevede inoltre che, nel rispetto dei loro ordinamenti, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle predette iniziative e che, fermo restando quanto disposto dal comma 1, possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.
- in attuazione del comma 1, lettera a), dell'art. 39 bis della predetta legge, l'art. 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino),come modificato da ultimo dall'articolo 29 della legge provinciale 27 dicembre 2012, a, 25, ha disposto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, svolga i propri servizi a favore dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo 39 bis della legge provinciale n. 3/2006, operando come centrale di committenza.
- il sistema introdotto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni provinciali.
- in data 16.07.2013 è scaduta la convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi stipulata tra Informatica Trentina S.p.A. e la Società Trenta S.p.A. a cui aveva aderito anche il Comune di Cinte Tesino.
- in data 10/07/2013 è stata stipulata una nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate ai sensi dell'articolo 39 bis, commi 3 e 3 bis, della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 tra la Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e la Società Trenta S.p.A. (n. di raccolta 42488 del 10/07/2013), risultata aggiudicataria della relativa gara e quindi la predetta convenzione subentra alla precedente approvata.
- la nuova Convenzione stipulata:
 - a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno l'APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì di origine unicamente ad un obbligo del

- Fornitore di accettare, mediante esecuzione, lino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti.
- b) non è fonte di alcuna obbligazione per l'APAC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
- i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione.

Considerato che l'adesione alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, porrebbe al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili in caso di maggiori oneri per la fornitura dell'energia elettrica stessa.

Condiviso il vantaggio, sia in termini finanziari che in termini procedimentali ed operativi, derivante per il Comune di Castello Tesino dall'adesione alla convenzione in oggetto.

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni fin qui svolte, di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le strutture della P.A.T. e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della P.A.T (tra cui i Comuni e Comunità) e/o per gli altri enti e Società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3bis, della L.P. 16.06.2006, n. 3 – n. di raccolta 42488 del 10.07.2013"" stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e Trenta S.p.A., provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.

Visto l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
- lo Statuto comunale.
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 di data 21/12/2000 come modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 2 dell'11/02/2002, esecutive a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile e della copertura finanziaria.
- da parte del Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. di prendere atto della conclusione del contratto precedentemente stipulato con la Società Trenta S.p.A., sulla base della Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sottoscritta tra Informatica Trentina S.p.A. e Trenta S.p.A. in data 16.07.2009, attualmente scaduta.
- di aderire, per quanto meglio specificato in premessa, alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" sottoscritta da Provincia Autonoma di Trento, Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e Trenta S.p.A. in data 10.07.2013, n. raccolta 42488, confermando altresì espressamente la somministrazione di "energia verde" proveniente da fonti rinnovabili.
- **3.** di prendere atto che la nuova convenzione decorre dal 17 luglio 2013 e scade dopo 24 mesi.
- 4. di formalizzare l'adesione di cui al punto 1) della presente con le modalità indicate nella nota della Provincia Autonoma di Trento Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti numero di protocollo S170/13/393136/35/770-2013 del 15.07.2013 mediante inoltro dell'apposito "Modulo richiesta prosecuzione fornitura", al fine di continuare la fornitura in essere con la società Trenta S.p.A. e beneficiare, con decorrenza 17.07.2013, dei prezzi nettamente migliorativi della nuova Convenzione.
- 5. di demandare al Segretario Comunale e al Responsabile dei Servizi demografici ed alla Persona, ciascuno per la propria competenza tutti gli adempimenti conseguenti relativi all'attivazione della fornitura in argomento.
- di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova imputazione sui pertinenti interventi di spesa del bilancio di gestione del corrente esercizio, che presentano adeguata disponibilità.
- di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm al summenzionato contratto verrà assegnato un apposito CIG che verrà successivamente indicato e dovrà essere utilizzato come da normativa richiamata subordinando a pena di nullità il perfezionamento del contratto all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
- **8.** di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. succitato.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Celestino
Bonella Giampaolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 10/09/2013 al 20/09/2013 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE Bonella Giampaolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certif	ica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:
	divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, nr. 3/L;
	dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.
Cinte To	esino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Bonella Giampaolo

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79 comma 5° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L.
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.